

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2941

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MEO, BRANDI, BOTTARI, URSO, SINESIO***Presentata il 21 gennaio 1966*

### Modalità per le assegnazioni delle case agli impiegati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — In conformità alla delega contenuta nell'articolo 8 della legge n. 1460 del 1963, il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, articolo 34, ha soppresso tutti gli organi che — nella sfera di rispettiva competenza di ciascuno di essi — attendevano all'assegnazione degli alloggi dell'edilizia popolare ed economica.

Si sottraggono a tale disposizione la speciale Commissione prevista dall'articolo 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e i Comitati provinciali e locali di cui all'articolo 352 del medesimo testo unico. A tali Commissioni — che provvedevano all'assegnazione degli alloggi dell'INCIS — sono rimaste però semplici funzioni di istruzione preliminare delle domande di concorso.

Già l'aver conservato in vita la Commissione e i Comitati suddetti indica di per sé la bontà delle funzioni che gli stessi assolvevano, prima della legge delegata, e l'insopprimibilità di questi organi. È opportuno però illustrare le ragioni che giustificano un ripristino degli stessi organi nella completezza delle originarie attribuzioni.

L'intera branca dell'edilizia popolare ed economica è chiaramente divisibile in due grandi settori. L'uno comprende gli alloggi costruiti e destinati alla generalità dei cittadini, nelle forme più varie dell'edilizia sta-

tale e sovvenzionata, e l'altro quelli costruiti e destinati sono a cittadini che siano impiegati dello Stato (civili o militari).

Si giustifica tutto ciò colla diversa finalità che lo Stato intende raggiungere con l'attività edilizia in ciascuno dei due settori. Nel secondo di questi, infatti, il problema — che pur rimane di preminente interesse sociale e politico — è riguardato sotto la specie delle finalità eminentemente pubbliche, connesse con le esigenze organizzative e logistiche delle amministrazioni dello Stato.

Se non avesse inteso perseguire uno scopo speciale e diverso — e continuare a perseguirlo — il legislatore avrebbe potuto in ogni tempo, provvedere all'edilizia in favore degli impiegati dello Stato con gli Istituti delle case popolari creati in ogni provincia e subsumere la categoria nelle generalità dei destinatari di alloggi.

Al contrario, esso ha distinto ed evidenziato una particolare categoria di destinatari, non in funzione di specifiche esigenze locative di questi, ma in funzione di un interesse superiore, quello della funzionalità degli uffici statali.

E questa distinzione netta, questa differenziazione dagli altri Istituti o Enti operanti nel campo dell'edilizia popolare ed economica, l'INCIS l'ha sempre avuta. Si può dire anche prima della sua istituzione, quando in Roma

operava già con finalità analoghe l'Istituto Romano Cooperativo per gli Impiegati dello Stato (ex I.R.C.I.S.).

Allorché, nel lontano 1924, l'INCIS fu creato in sostituzione di questo come Istituto operante su piano nazionale, esso assunse subito un vero e proprio carattere di demanio edilizio, permanentemente a disposizione dello Stato per le esigenze di servizio delle pubbliche amministrazioni.

Con « lo scopo di fornire alloggi a condizioni favorevoli agli impiegati dello Stato civili e militari », il legislatore intese far fronte alle esigenze delle pubbliche amministrazioni, il cui funzionamento era intralciato dall'impossibilità dei funzionari di trasferirsi in altra località — ove le esigenze di servizio lo avessero richiesto — per deficienza di alloggi a condizioni accessibili.

Questo carattere di demanio edilizio è stato conservato sempre dall'INCIS, in virtù della norma istituzionale che nell'assegnazione degli alloggi prescriveva di dare alle segnalazioni per esigenze di servizio la preminenza sulle situazioni contingenti dei singoli aspiranti all'alloggio.

Quando, nel 1938, le disposizioni legislative esistenti per l'edilizia popolare ed economica furono riunite in testo unico, l'INCIS ebbe una collocazione precisa e distinta in titolo a sé ed ultimo del testo unico, proprio per differenziarlo da ogni altra forma di finanziamento e sovvenzionamento statale dell'edilizia. Le ragioni furono quelle su illustrate: diversa finalità che in questo settore lo Stato tendeva a realizzare.

Ora, la nuova legge delegata contiene già una vistosa eccezione al principio della unificazione degli organi di assegnazione dell'edilizia popolare ed economica. E si tratta di una deroga che contempla proprio degli allog-

gi INCIS; precisamente quelli costruiti dall'Istituto per l'esercito, la marina, l'aeronautica, l'arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza e il Corpo della guardia di pubblica sicurezza. Tale eccezione è giustificata dalla salvaguardia delle esigenze di servizio immediatamente e direttamente ricollegantesi ad interessi eminentemente primari delle amministrazioni interessate.

Ma a maggior ragione si impone allora la tutela dei più ampi interessi pubblici di tutte le amministrazioni dello Stato e delle loro esigenze di servizio. Non va dimenticato che il patrimonio edilizio dell'INCIS ha avuto sempre carattere di demanio edilizio al servizio di tutte le amministrazioni dello Stato, e non di alcune soltanto di esse. E ne ha certamente svolto le funzioni per tutte.

Oggi l'Istituto non potrebbe più adempierle, poiché le disposizioni della nuova legge contrastano con gli intendimenti che il legislatore aveva subsunto nelle precedenti disposizioni e prefissate all'attività dell'Istituto.

È comunque un contrasto anche di fondo. Da un lato gli organi dell'Istituto sono conservati nella completezza istituzionali, ma dall'altro sono limitati nella completezza delle funzioni, duplicando quelle rimaste con la competenza istruttoria della Commissione provinciale prevista dalla nuova legge. Sono conservate le finalità espresse, e con esse gli intendimenti pratici, da realizzare, ma non è consentita la loro attuazione. L'attività dell'Istituto infatti si realizza in due rami non più omogenei: ed uno di questi ridotto a troncone, incapace di realizzare i fini che gli sono propri.

Tutto ciò giustifica la bontà di un ripristino delle competenze degli organi dell'Istituto nella loro integrità originaria, e l'adozione del provvedimento che si sottopone all'approvazione degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

La speciale Commissione prevista dall'articolo 380 del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165 ed i Comitati provinciali e locali di cui agli articoli 352 e 353 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, sono ripristinati nelle proprie competenze in materia di assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS).

### ART. 2.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 relative all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS).